

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLE VALLI DEL DOLO
E DEL DRAGONE ONLUS

Verbale di assemblea N° 02/2020

In data 03/10/2020, alle ore 20.00, presso la sede sociale in Via Don Carlo Gnocchi, n. 4, nel Comune di Frassinoro, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione "Amici dei Vigili del Fuoco Volontari delle Valli del Dolo e del Dragone" Onlus.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente Statuto sociale la Sig.ra Tollari Paola e verbalizza la Sig.ra Franchi Simona.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, mediante avviso inviato agli associati, così come previsto dall'art.8 paragrafo 5 dello Statuto contenente ora, luogo e il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione modifiche allo Statuto per adeguamento alle nuove norme del codice del terzo settore;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti N. 21 soci su 21 iscritti.

Il Presidente rileva che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea, per deliberare sugli ordini del giorno.

II Presidente dichiara aperta la seduta:

- illustra all'Assemblea le modifiche necessarie per l'adeguamento statutario:
- Titolo
 - "statuto (ICIP Associazione" modificato in "Statuto dell'organizzazione di volontariato"; Aggiunta dicitura ODV nella denominazione.
- Art1:
 - "in l'Associazione denominata" sostituita con "ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 Giugno 2016 n° 106 e del D.lgs. 3 Luglio 2017, così come modificato dal D.lgs. 3 Agosto 2018 n° 105, di seguito denominato Codice del Terzo Settore, una organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione";
 - Aggiunta dicitura ODV alla denominazione e all'acronimo
 - Inserita la frase alla riga 8, la quale diventata riga 12, dopo le precedenti modifiche: "La denominazione, comprensiva di acronimo ODV, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nella corrispondenza con il pubblico.
- Art.2:
 - Modificata numerazione e suddivisione tra scopi e finalità
 - Alla prima riga inserito "L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

- inserito il punto c) "Operare in ambito di protezione civile ed a supporto delle attività dei vigili del fuoco".
- Inserito tra il punto c) e il punto 1) "Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/17 l'associazione opera nel settore tutela dell'ambiente e protezione civile.

In particolare l'Associazione si propone di:"

- Modificata la numerazione dei punti c), e), d), f), g), h), diventati rispettivamente i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6).
- Eliminata dicitura "sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti" e sostituita da "o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,

attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e secondo

le modalità individuate dal Comitato Direttivo dell'Associazione".

- Art. 3
- Modificato il punto b) "contributi privati" sostituito con "erogazioni liberali, degli associati e dei terzi"

- Inserito il punto "g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;"
- inserito il punto "h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es.: feste, sottoscrizioni anche premi);"
- inserito il punto "i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017";
- inserito il seguente paragrafo dopo il punto i): "Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate all'Associazione si può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

- Art.4

- Aggiunto alla riga 1: All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse all'eventualità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.
- Eliminata riga 4 "Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee" sostituita con "In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine."

- Art.5

- Al punto 4) aggiunto sottopunto: "f) per decesso".

- Art. 6

- Aggiunto agli obblighi dei soci il punto 5) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

- Art.7

- Dopo il punto c) aggiunto: "L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato. Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore."

- Art.8

- Al punto1) dopo la parola L'Assemblea inserito dicitura "generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione"
- Al punto2) inserito la parola "e revoca" al punto b) tra nomina e componenti
- Al punto 2) aggiunti i punti:
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
 - j) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - k) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

- Al punto 4) dopo la frase durata dell'Associazione inserito dicitura "su operazioni di fusione o scissione dell'associazione."
- Al punto 6) dopo la parola rappresentanti sostituito punto con virgola e aggiunto dicitura "trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione."
- Inserito il punto 8) "Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

- Art.9

- Al punto 2) riga tre dopo la parola eletti inserito il seguente inciso "salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva"

Al punto 4) aggiunto sottopunto "f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni."

Al punto 6) riga tre sostituito dicitura "i due terzi" con "la maggioranza"

- Inserito punto "8) Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale

formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.”

- Inserito punto “9) Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.”

- Art.10

- Inserito punto “4) In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.”
- Inserito punto “5) Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo, è generale.”
- Inserito punto “6) Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.”

- Art.13

- Art.13 inserito nuovo articolo che prende numerazione 13

“Art. 13. – Assicurazione dei Volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.lgs. 117/2017”

- Art.13 presente nello statuto prima della modifica rimane ma cambia numerazione diventando art. 14 senza variazioni al testo

- Art. 14
- Art. 14 presente nello statuto prima della modifica cambia numerazione e diventa Art. 15, con completa modifica del testo la dicitura "Ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell'Associazione sono esenti da imposta di bollo e dall'imposta di registro" viene modificata in "Ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro in quanto odv."

Il Presidente conclude e passa alla fase delle votazioni: l'Assemblea approva all'unanimità le modifiche illustrate.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario


Simona Franchi

Il Presidente

Tullio Leale

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Campi

Registrato il 22 OTT. 2020
N° 1923 Aut Privati Serie 3
E ES 218

P IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

L'Assistente Tributario
Enrico VIGANTE



STATUTO

dell'organizzazione di volontariato:

"AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLE VALLI DEL DOLO E DEL DRAGONE-ODV"

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 Giugno 2016 n° 106 e del D.lgs. 3 Luglio 2017, così come modificato dal D.lgs. 3 Agosto 2018 n° 105, di seguito denominato Codice del Terzo Settore, una organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione "AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLE VALLI DEL DOLO E DEL DRAGONE ODV" acronimo "A.VVF. VALLI D.D. ODV", senza fini di lucro, con sede in Frassinoro (MO) Via Don Carlo Gnocchi 4. La durata dell'Associazione è illimitata.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La denominazione, comprensiva di acronimo ODV, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nella corrispondenza al pubblico.

Eventuali modifiche della sede sociale nell'ambito del comune di Frassinoro potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto sociale. In caso d'iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana e nell' intento di agire in favore di tutta la comunità si prefigge come scopi di:

- a) Tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
- b) Diffondere la cultura della protezione civile in tutti gli ambiti sociali;
- c) Operare in ambito di protezione civile ed a supporto delle attività dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 117/17 L'associazione opera nel settore tutela dell'ambiente e protezione civile.

In particolare l'Associazione si propone di:

- 1) Promuovere, presso le pubbliche amministrazioni, il ruolo dei Vigili del Fuoco Volontari, attuando, a tal fine, iniziative pubbliche quali la partecipazione e l'organizzazione di convegni, manifestazioni e simili;
- 2) Proporre, finanziare e realizzare momenti e situazioni di incontro e di confronto sul tema del Volontariato di protezione civile e pompieristico con particolare riguardo alle realtà scolastiche e di associazionismo giovanile presenti sul territorio;
- 3) Proporre e realizzare momenti ed iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione della figura del Vigile del Fuoco, con particolare riguardo al Vigile del Fuoco Volontario;
- 4) promuovere momenti di confronto pubblico e approfondimento didattico sul tema della protezione civile e della sicurezza in relazione a emergenze naturali o antropiche;

- 5) Svolgere attività di Protezione Civile sotto il coordinamento delle autorità istituzionali preposte;
- 6) Ogni altra attività connessa a quelle indicate ai punti precedenti che si riveli nel concreto utile al conseguimento dei fini associativi.

Le attività, di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e secondo le modalità individuate dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) erogazioni liberali, degli associati e dei terzi;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es.: feste, sottoscrizioni anche premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs.117/2017;

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate all'Associazione si può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse all'eventualità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
 - f) per decesso;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 4) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 5) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

2) i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato. Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina e revoca i componenti il Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;

- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
 - j) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - k) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata dell'Associazione, su operazioni di fusione o scissione dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto anche a mezzo posta elettronica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6. L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti
8. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato direttivo

- 1) Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- 9) Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Art. 10 - Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci;
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo;
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
- 4) In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 5) Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo, è generale.

- 6) Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11. - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12. - Norma finale in caso di scioglimento dell'Associazione

Il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13. – Assicurazione dei Volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017

Art.14. – Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 – Esenzione

Ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro in quanto odv.

Frassinoro **15/03/2020**

Tollari Paola

Pierazzi Fabio

Franchi Simona

Sassatelli Massimiliano

Tazzioli Massimiliano

